TITOLO II - MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CAPO I – ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Articolo 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario)

L'articolo 19, modificato al Senato, detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono essere concessi, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020.

È, inoltre, disposto il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. zona rossa, individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

Nel dettaglio, si prevede la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza, di presentare domanda di **concessione dei trattamenti menzionati con causale "emergenza COVID-19",** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque **entro il 31 agosto 2020 (comma 1)**.

Per le relative domande vengono introdotte alcune semplificazioni procedurali⁵⁹.

9

Entrambe le suddette misure rappresentano strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa

Il trattamento ordinario di integrazione salariale - disciplinato dal D.Lgs. 148/2015) e pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate - integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Si ricorda che il contributo addizionale previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

In particolare, i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza (comma 2):

- del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. (ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015);
- dei limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale, che va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, che va presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione 0 riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata (ex artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015). Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la disposizione attualmente prevista secondo cui l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della sussistenza delle causali richiesta dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, ossia sospensione o dell'attività lavorativa dovuta situazioni aziendali riduzione conseguenti a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, o per situazioni temporanee di mercato (di cui all'art. 11 del D.Lgs. 148/2015).

Le suddette prestazioni sono riconosciute in favore dei lavoratori che al 23 febbraio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro

L'assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (di cui agli artt. 26 e seguenti del medesimo D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. In base all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015, le causali per la concessione dell'assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle già menzionate per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.

L'assegno ordinario viene erogato anche dai Fondi di integrazione salariale – costituiti dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi - nel caso i datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

richiedenti la prestazione - anche in assenza di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni al momento della presentazione della richiesta (come invece previsto nella generalità dei casi dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015) -, nonché, in base alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, attualmente in fase di conversione, i dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (data, quest'ultima, in cui è entrato in vigore il presente D.L. n. 18).

Le medesime prestazioni e quelle previste dal successivo articolo 21 che riconosce l'assegno ordinario ai datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (cfr. la relativa scheda di lettura) – sono riconosciute nel **limite di spesa di 1347,2 milioni di euro per il 2020;** alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 126 (cfr. la relativa scheda di lettura). Il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è affidato all'INPS che non prende in considerazione ulteriori domande qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa medesimo (**commi 8, 9 e 10**).

I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste (comma 3).

In particolare, i suddetti periodi non sono conteggiati ai fini:

- della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei)⁶⁰ (art. 4 del D.Lgs. 148/2015);
- della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (mentre il trattamento relativo a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile) (art. 12 del D.Lgs. 148/2015);
- della durata dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà che non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e superiore alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS (pari, a seconda della causale addotta, a 52 settimane in un biennio mobile, o a 12 mesi, o a 24 o 36 mesi in un quinquennio mobile) (art. 30, c. 1, del D.Lgs. 148/2015);

Si ricorda che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva per i trattamenti concessi per la causale contratto di solidarietà, la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

della durata massima dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di integrazione salariale pari a 26 settimane in un biennio mobile (art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015). Inoltre, a tali assegni non si applica, limitatamente al 2020, il tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dai suddetti fondi in base al quale esse sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (art. 29, c. 4, del D.Lgs. 148/2015).

Inoltre, le imprese che richiedono i suddetti trattamenti **non sono tenute** al pagamento dei relativi contributi addizionali previsti dalla normativa vigente (di cui agli artt. 5, 29 c. 8 e 30 c. 2 del D.Lgs. 148/2015⁶¹ (comma 4).

L'erogazione dell'assegno ordinario previsto dall'articolo in esame:

- viene riconosciuta per la durata e limitatamente al periodo indicato anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale dall'art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015, e, su istanza del datore di lavoro, può essere pagata direttamente dall'INPS. Inoltre, come ricordato in precedenza, al trattamento in esame non si applica il predetto tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dai suddetti fondi in base al quale esse sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (commi 3 e 5);
- viene garantita, con le predette modalità, anche dai Fondi di solidarietà alternativi (di cui all'art. 27 del D. Lgs. 148/2015 in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione), nel limite di 80 milioni di euro per il 2020. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

In base al richiamato art. 5 del D.Lgs. 148/2015, le imprese che presentano domanda di integrazione salariale versano un contributo addizionale, in misura pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% da 53 a 104 settimane in un quinquennio mobile; 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio

mobile.

Per quanto concerne l'assegno ordinario, l'art. 29, c. 8, del medesimo decreto dispone che i datori di lavoro che usufruiscono delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale per i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sono tenuti a versare al Fondo un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa. Fermo restando tale contributo, nei medesimi casi i datori di lavoro sono altresì tenuti al versamento di un contributo stabilito dai decreti istitutivi dei fondi di solidarietà (comunque non inferiore all'1,5% della retribuzione persa).

Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto interministeriale del 1° aprile 2020⁶² (comma 6);

• viene garantita, con le medesime modalità, anche dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, istituiti ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 148/2015⁶³ (comma 7).

Allo scopo di inserire nel provvedimento in esame quanto già disposto dall'art. 13 del D.L. 9/2020 (di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) (vedi infra), il Senato ha disposto - con le medesime modalità e nel limite massimo di spesa, per il 2020, di 5,8 milioni di euro con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e di 4,4 milioni con riferimento alla prestazione di assegno ordinario, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione - il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo aggiuntivo di tre mesi II riconoscimento è disposto in favore dei datori di lavoro con unità **produttive site nei comuni della cd. zona rossa**, individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché di quelli con unità produttive al di fuori di detti comuni, limitatamente ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Come già disposto dal richiamato art. 13 del D.L. 9/2020, il predetto assegno ordinario viene riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro, operanti nei suddetti territori, iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale dall'art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015 e che esclude il medesimo trattamento dall'applicazione del tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dal suddetto fondo (in base al quale le prestazioni medesime sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, ex art. 29, c. 4, del D.Lgs. 148/2015). (**commi da 10-bis a 10-quater**):

Il **monitoraggio** dei suddetti limiti di spesa è affidato all'INPS che non prende in considerazione ulteriori domande qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa.

Si ricorda che la <u>circolare INPS n. 47 del 2020</u> ha già riconosciuto che i trattamenti in deroga previsti con riferimento ai territori summenzionati

Nel dettaglio, in base al decreto richiamato, al Fondo bilaterale alternativo dell'artigianato andrà il 75% delle risorse assegnate (ossia 60 mln di euro), mentre al Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione FORMATEMP il restante 25% (pari a 20 mln di euro).

⁶³ In base a quanto disposto dal richiamato art. 40, sono stati adottati i decreti ministeriali 1º giugno 2016, n. 96077 e 9 agosto 2019 (istitutivi del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento) e il D.M. 20 dicembre 2016, n. 98187 (istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige).

abbiano carattere aggiuntivo rispetto a quelli ammessi a livello nazionale ai sensi del presente **articolo 19**.

La citata circolare precisa, infatti, che il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiesto ai sensi dell'art. 13 del D.L. 9/2020, di cui, come detto, il disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18 dispone l'abrogazione (con causale "COVID-19 d.l. 9/2020"), eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge in esame n. 18 del 2020 (con causale "Emergenza COVID-19 nazionale"). Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l'integrazione salariale ordinaria e l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale "Emergenza COVID-19 d.1.9/2020" e, per ulteriori 9 settimane, con causale "COVID-19 nazionale". Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi. Le aziende che hanno già in corso un'autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Si segnala, infine, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le **prime indicazioni interpretative** in materia di concessione del suddetto trattamento ordinario di integrazione salariale con la <u>circolare 8</u> <u>aprile 2020, n. 8</u>, rimandando ad una successiva circolare ulteriori indicazioni relative all'assegno ordinario.

Articolo 19-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)

L'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, autorizza i datori di lavoro che accedano agli ammortizzatori sociali previsti nel decreto legge al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti.

La disposizione, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, detta una norma di interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge in esame, disponendo che i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti da quelle disposizioni possano procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lett. c), 32, comma 1, lett. c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c), non è consentita l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Articolo 20

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria)

L'articolo 20, modificato al Senato, riconosce alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 338,2 milioni di euro per il 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane.

È, inoltre, disposto il riconoscimento, entro determinati limiti di spesa, della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi anche alle aziende site nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nel dettaglio, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sostituisce la cassa integrazione straordinaria, è subordinata alla sospensione degli effetti di quest'ultima e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro (commi 1 e 2).

I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria:

- non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente. In particolare, i suddetti periodi non sono conteggiati ai fini (comma 2):
 - della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei)⁶⁴ (art. 4 del D.Lgs. 148/2015);
 - della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (mentre il trattamento relativo a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile) (art. 12 del D.Lgs. 148/2015).

Si ricorda che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva per i trattamenti concessi per la causale contratto di solidarietà, la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. • non determinano il pagamento **del relativo contributo addizionale** previsto dalla normativa vigente (di cui all'art. 5 del D.Lgs. 148/2015⁶⁵ (**comma 3**).

Si dispone, inoltre, che, in via transitoria, non si applicano i termini procedimentali previsti dalla normativa vigente relativamente all'espletamento dell'esame congiunto e della conseguente consultazione sindacale e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015⁶⁶) (comma 4).

Il **monitoraggio** del rispetto del limite di spesa entro cui possono essere concessi i suddetti trattamenti ordinari di integrazione salariale – pari a 338,2 milioni di euro per il 2020 - è affidato all'INPS che non prende in considerazione ulteriori domande qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 126 (cfr. la relativa scheda di lettura (**commi 5 e 7**).

Allo scopo di inserire nel provvedimento in esame quanto già disposto dall'art. 14 del D.L. 9/2020 (decreto abrogato nel corso dell'esame al Senato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, degli effetti già prodottisi e dei rapporti giuridici sorti) (vedi *infra*), il Senato ha disposto il riconoscimento – alle medesime condizioni e nel limite di spesa di 0,9 milioni di euro per il 2020 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo di tre mesi anche alle aziende site nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale. Il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è affidato all'INPS che non prende in considerazione ulteriori domande qualora dal

In base al richiamato art. 5 del D.Lgs. 148/2015, le imprese che presentano domanda di integrazione salariale versano un contributo addizionale, in misura pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% da 53 a 104 settimane in un quinquennio mobile; 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

In base ai richiamati artt. 24 e 25, l'impresa che intende richiedere il trattamento di CIGS deve preventivamente informare le rappresentanze sindacali con le quali si avvia, entro tre giorni dalla predetta comunicazione, l'esame congiunto da cui prende le mosse la consultazione sindacale, che si esaurisce entro i 25 giorni successivi alla richiesta di esame congiunto (10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti). a domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento.

monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa (commi da 7-bis a 7-ter).

Si ricorda che la <u>circolare INPS n. 47 del 2020</u> ha già riconosciuto che i trattamenti in deroga previsti con riferimento ai territori summenzionati abbiano carattere aggiuntivo rispetto a quelli ammessi a livello nazionale ai sensi del presente **articolo 20**.

La citata circolare precisa, infatti, che alla cassa integrazione ordinaria concessa ai sensi dell'articolo 20 in commento si applica la disciplina prevista per quella concessa ai sensi del precedente articolo 19 (cfr. la relativa scheda di lettura), ritenendosi quindi che il trattamento ordinario di integrazione salariale richiesto ai sensi dell'art. 14 del D.L. 9/2020, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi (con causale "COVID-19 d.l. 9/2020"), eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge in esame n. 18 del 2020 (con causale "Emergenza COVID-19 nazionale").

Conseguentemente, il Senato ha soppresso quanto disposto dal comma 6 dell'articolo in esame che prevede un coordinamento con quanto previsto dal richiamato art. 14 del D.L. 9/2020, disponendo che, anche per i territori di cui al DPCM 1° marzo 2020, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sospende (e non interrompe, come attualmente previsto) il trattamento straordinario precedentemente autorizzato.

Si segnala, infine, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le **prime indicazioni interpretative** in materia di concessione del suddetto trattamento ordinario di integrazione salariale con la <u>circolare 8</u> aprile 2020, n. 8.

Articolo 21

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

L'articolo 21 riconosce ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane.

Nel dettaglio, **la concessione dell'assegno ordinario** ai sensi del precedente articolo 19 (**comma 1**):

- riguarda i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà al 23 febbraio 2020;
- sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso;
- può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario:

- non sono conteggiati ai fini del calcolo della durata massima dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di integrazione salariale pari a 26 settimane in un biennio mobile (art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015), nonché di quella complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale, pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei⁶⁷) (art. 4 del D.Lgs. 148/2015) (comma 2);
- non determinano il pagamento **del relativo contributo addizionale** previsto dalla normativa vigente (di cui all'art. 29, c. 8, del D.Lgs. 148/2015⁶⁸(**comma 4**).

⁶⁷ Si ricorda che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva per i trattamenti concessi per la causale contratto di solidarietà, la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Il richiamato art. 29, c. 8, dispone che i datori di lavoro che usufruiscono delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale per i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sono tenuti a versare al Fondo un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa. Fermo restando tale contributo, nei medesimi casi i datori di lavoro sono altresì tenuti al versamento di un contributo stabilito dai decreti istitutivi dei fondi di solidarietà (comunque non inferiore all'1,5% della retribuzione persa).

Si dispone, infine, che le suddette prestazioni sono riconosciute ai sensi e nei limiti di spesa di cui al precedente articolo 19, comma 9 (cfr. la relativa scheda di lettura (comma 3).

Le suddette prestazioni e quelle previste dal precedente articolo 19 - che riconosce il trattamento ordinario di integrazione salariale e l'assegno ordinario per i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica (cfr. la relativa scheda di lettura) – sono riconosciute nel **limite di spesa di 1347,2 milioni di euro per il 2020.** Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 126 (cfr. la relativa scheda di lettura (comma 5).

Articolo 22 (Trattamenti di integrazione salariale in deroga)

I commi da 1 a 8 dell'articolo 22 prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la concessione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, di trattamenti di integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Una modifica inserita dal Senato specifica che i trattamenti in esame concernono anche i casi di riduzione dell'orario di lavoro (oltre che i casi di sospensione del rapporto). Dall'ambito dei trattamenti in esame sono esclusi i datori di lavoro domestico (comma 2), mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (comma 1). Una riformulazione operata dal Senato prevede, in primo luogo, alcune modifiche della suddetta disciplina, inerenti alla procedura di concessione, e, in secondo luogo, la trasposizione nel presente articolo, con i commi da 8-bis a 8-quinquies, del disposto di cui agli articoli 15 e 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi); queste disposizioni riguardano la concessione per altri periodi di durata, in via aggiuntiva, dei medesimi trattamenti in deroga con riferimento ai territori di alcuni comuni della provincia di Lodi e di un comune della provincia di Padova (commi 8-bis e 8-ter) e ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e 8-quinquies). In relazione agli inserimenti così operati, nella versione approvata dal Senato viene abrogato il comma 7 del presente articolo 22. Ulteriori modifiche approvate dal Senato – con la riformulazione del **comma 5** e l'inserimento dei commi 5-bis e 5-ter - integrano le disposizioni specifiche per il fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, istituito in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per i soli datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in esame sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (comma 1); una modifica operata dal

Senato esclude dall'obbligo di accordo anche i datori di lavoro che abbiano chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si segnala che la <u>circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</u> specifica che il trattamento di integrazione salariale di cui al presente **articolo 22** può essere riconosciuto anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite (benché sospesi).

Il primo periodo del comma 6 dell'articolo in esame, escludendo l'applicazione del precedente articolo 19, comma 2, primo periodo, sembrerebbe inteso ad escludere l'obbligo dello svolgimento della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto. Si valuti l'opportunità di chiarire la portata di tale richiamo, considerato che il Senato ha soppresso la parte in oggetto del medesimo articolo 19, comma 2, primo periodo.

Il trattamento decorre (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020 (**comma 3**). Esso può concernere i dipendenti in forza alla suddetta data, nonché, in base alla norma di cui all'**articolo 41, comma 2,** del <u>D.L. 8 aprile 2020, n. 23</u>, **attualmente in fase di conversione alle Camere**, i dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (in quest'ultima data è entrato in vigore il presente D.L. n. 18).

In relazione al trattamento sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (**comma 1** citato). Per i lavoratori del settore agricolo, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il trattamento è riconosciuto nel rispetto del limite delle risorse attribuite a ciascuna regione o provincia autonoma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di riparto del limite massimo complessivo, pari a 3.293,2 milioni di euro per il 2020 (comma 3 citato, mentre il comma 8 rinvia per la copertura dell'onere al successivo articolo 126); si ricorda che una prima quota (pari a 1.293,2 milioni di euro) di tali risorse è stata ripartita tra le regioni e le province autonome con D.M. del 24 marzo 2020. Una modifica operata dal Senato esclude dal riparto una quota delle risorse, al fine di destinarla alla concessione dei medesimi trattamenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai datori di lavoro aventi unità produttive site in un determinato numero (o in un numero superiore) di regioni o province autonome; sia la misura della quota sia il numero di riferimento suddetto sono definiti dai medesimi decreti ministeriali (in merito, il suddetto D.M. del 24 marzo 2020 fa riferimento ai datori aventi unità produttive in cinque o più regioni o province autonome). Fatta salva quest'ultima ipotesi, i trattamenti sono concessi - mediante esame in base all'ordine cronologico delle domande ad essa presentate - con decreto della regione (o della provincia autonoma), da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione insieme con la lista dei beneficiari (**comma 4**).

Si ricorda che, in base al comma 3 del citato articolo 41 del <u>D.L. 8</u> aprile 2020, n. 23, attualmente in fase di conversione alle Camere, le domande presentate ai sensi del comma 4 (alla regione o provincia autonoma o, secondo l'ulteriore fattispecie inserita dal Senato, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) sono esenti dall'imposta di bollo.

L'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni in esame, con pagamento diretto ai beneficiari⁶⁹ (**commi 4 e 6**). L'INPS medesimo provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto - anche in via prospettica - il limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome (il riferimento esplicito in tale punto alle province autonome è stato introdotto **dal Senato**) non possono emettere altri provvedimenti concessori.

Le risorse in esame destinate a ciascuna delle due province autonome (di Trento e di Bolzano) sono trasferite al fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, costituito (in ciascuna provincia autonoma) ai sensi dell'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015; il suddetto fondo autorizza le relative prestazioni (comma 5). La versione approvata dal Senato - con la modifica del comma 5 e l'inserimento dei commi 5-bis e 5ter - integra le disposizioni inerenti ai due fondi suddetti di solidarietà bilaterale intersettoriale. Si prevede, oltre ad esplicitare che ai due fondi competono le funzioni attribuite dal precedente comma 4 alle province autonome, che: a tali fondi possano essere destinate - in alternativa all'impiego per azioni di politica attiva del lavoro - le risorse assegnate alle medesime province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni (risorse - ripartite tra le regioni e le province autonome - per ammortizzatori sociali in deroga e per azioni di politica attiva del lavoro); le risorse finanziarie spettanti ai due fondi per i trattamenti di cui al presente articolo 22 possano essere impiegate dalle province autonome (a condizione di copertura dei restanti oneri con fondi provinciali) anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di

⁶⁹ I datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale, secondo la disciplina richiamata dal presente comma 6. Trascorso inutilmente il termine posto per tale invio, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

lavoro previste dalla normativa vigente (il fondo di solidarietà bilaterale in oggetto autorizza le suddette prestazioni integrative).

Come accennato, il Senato ha trasposto nel presente articolo, con i commi da 8-bis a 8-quinquies, la disciplina di cui agli articoli 15 e 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi); queste disposizioni riguardano la concessione per altri periodi di durata, in via aggiuntiva, dei medesimi trattamenti in deroga con riferimento ai territori di alcuni comuni della provincia di Lodi e di un comune della provincia di Padova (commi 8-bis e 8-ter) e ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e 8-quinquies). In relazione agli inserimenti così operati, nella versione approvata dal Senato viene abrogato il comma 7 del presente articolo 22.

Si ricorda che la citata <u>circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020</u> ha già riconosciuto che i trattamenti in deroga previsti con riferimento ai territori summenzionati abbiano carattere aggiuntivo rispetto a quelli ammessi a livello nazionale ai sensi del presente **articolo 22**.

Più in particolare, i **commi 8-bis e 8-ter** prevedono i trattamenti in deroga in oggetto - in via aggiuntiva ed in base ai medesimi presupposti e procedure summenzionati - con riferimento a soggetti operanti in dieci comuni della provincia di Lodi ed in un comune della provincia di Padova⁷⁰; in tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro.

Il trattamento aggiuntivo è riconosciuto per un periodo massimo di tre mesi e può essere concesso entro un limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per il 2020. Tali risorse sono stanziate a valere sulla dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

I **commi 8-quater** e **8-quinquies** prevedono i trattamenti in deroga in oggetto - sempre in via aggiuntiva ed in base ai medesimi presupposti e procedure summenzionati - con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, gli altri datori di lavoro. Tali trattamenti aggiuntivi sono ammessi per un periodo non superiore a quattro settimane e nel rispetto di un limite massimo di spesa (per il 2020) pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni per la regione Veneto e 25 milioni per la regione Emilia-Romagna. Tali importi corrispondono - secondo la

Comuni menzionati nell'allegato 1 del <u>D.P.C.M. 1° marzo 2020</u> (quest'ultimo decreto è oggetto di un <u>comunicato di rettifica</u>, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2020).

relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione⁷¹ del citato **D.L. n. 9** - alla misura delle risorse assegnate alle suddette regioni ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, e non ancora utilizzate (risorse stanziate per ammortizzatori sociali in deroga e per azioni di politica attiva del lavoro e che ora vengono destinate, per le suddette tre regioni, ai fini in oggetto).

Si rileva che, nella versione prevista dal citato articolo 17 del D.L. n. 9, il trattamento in esame è subordinato - oltre che ai presupposti di cui al presente **articolo 22** - alla sussistenza di un accertato pregiudizio, derivante dalle ordinanze emanate dal Ministro della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (tale condizione non è richiesta nella nuova versione, **posta** dal **comma 8-quater** in esame).

Il trattamento aggiuntivo di cui ai **commi 8-quater e 8-quinquies** non è cumulabile con quello di cui ai **commi 8-bis e 8-ter** e può essere riconosciuto anche con il medesimo provvedimento di concessione di trattamento in deroga di cui ai **commi da 1 a 8** del presente **articolo 22**.

⁷¹ A.S. n. 1746.